



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.) DEL PINEROLESE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA RIVOLTO AD
ALUNNI CON DISABILITA'**

PER UN PERIODO DI DODICI MESI

CIG BC144FE647

CUI S07329610013202500001

PROGETTO DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO

PRESTAZIONALE

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO
- ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI
- ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
- ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO
- ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE
- ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
- ART. 17 – SUBAPPALTO
- ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI
- ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO
- ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 21 – SICUREZZA
- ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 23 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI
- ART. 24 – PENALI
- ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 26 – RECESSO
- ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ
- ART. 30 – OBBLIGATORietà DELL'OFFERTA
- ART. 31 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI
- ART. 33 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
- ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 35 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL C.I.S.S. PINEROLO
- ART. 36 – SCIOPERO
- ART. 37 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- ART. 38 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 39 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE
- ART. 40 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
- ART. 41 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO
- ART. 42 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 43 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO IL CONSORZIO
- ART. 44 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 45 – REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO
- ART. 46 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO
- ART. 47 – COORDINATORE
- ART. 48 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
- ART. 49 – MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di Inclusione Scolastica in favore di alunni con disabilità, o con esigenze educative speciali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e di bambini con disabilità frequentanti gli asili nido.

Il Servizio di Inclusione Scolastica è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse.

La gestione del Servizio di Inclusione Scolastica rientra, a tutti gli effetti, tra i servizi stabilmente assegnati dai Comuni al Consorzio, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, dello Statuto approvato con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 18 del 21.12.2023.

La normativa di riferimento è la seguente:

- L. n. 104 del 5/2/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- L. n. 328 del 8/11/2000 artt. 15, 16, 22 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. n.1 del 8/01/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”;
- Accordo di Programma 2014-2017 approvato con Deliberazione consortile n. 10 del 14/04/2014;
- L. n. 134 del 18/08/2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico”;
- D.lgs. n. 66 del 13/04/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità”;
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

- D.lgs. 62/2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
- L. 227/2021 “Delega al Governo in materia di disabilità”;
- D.G.R. 21-1613/2025/XII avente ad oggetto “D.lgs. 62/2024 – Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato – Approvazione delle Linee Guida rivolte ai territori coinvolti nella fase di sperimentazione e a tutti gli ambiti territoriali sociali piemontesi dall’entrata in vigore della riforma su tutto il territorio nazionale”.

Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dal territorio dei seguenti Comuni aderenti al C.I.S.S. del Pinerolese:

- Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa e Virle Piemonte.

Il territorio di riferimento per l’erogazione del servizio è quello relativo alle sedi delle istituzioni scolastiche o educative frequentate dagli alunni con disabilità residenti nei comuni consorziati per i quali è prevista l’erogazione di interventi di Inclusione Scolastica.

Si precisa che, in casi particolari, lo svolgimento del servizio potrà aver luogo nel territorio di Comuni differenti da quelli sopra elencati, nel caso di cittadini in carico al C.I.S.S. del Pinerolese ivi temporaneamente domiciliati.

La Legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni in condizione di disabilità ad alta o altissima intensità di sostegni o con esigenze educative speciali un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla possibilità di socializzazione, e di favorire percorsi e processi partecipativi nei contesti di vita, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, i servizi sociali e sanitari non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- la partecipazione di ogni alunno alla totalità della vita scolastica in ogni sua declinazione (socializzazione, didattica, esperienza, etc.)
- migliorare la qualità della vita dei bambini, alunni e studenti con disabilità incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- promuovere una reale inclusione della persona con disabilità all'interno dei diversi cicli scolastici.

Il servizio ha per oggetto la partecipazione di ogni alunno alla totalità della vita scolastica anche in integrazione ai compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici (vale a dire: assistenza di base consistente nella cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed in uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30/11/2001 n. 3390).

Obiettivi che il servizio si prefigge sono:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico dei bambini, alunni e studenti con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che stimolino la conquista dell'autonomia personale e agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico;
- garantire e promuovere il diritto allo studio delle persone con disabilità, superando l'isolamento attraverso attività complementari di natura assistenziale-educativa, distinte dal sostegno scolastico;
- promuovere l'integrazione fra scuola, famiglia e società.

Il Servizio di Inclusione Scolastica si realizza attraverso un duplice intervento:

- assistenziale, finalizzato a supportare il bambino, l'alunno e lo studente con disabilità in abilità assenti o carenti;
- educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e al supporto in ambito didattico, in collaborazione con gli insegnanti.

Il Servizio di Inclusione Scolastica si intende ad integrazione – e non in sostituzione – delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.

Al fine di meglio descrivere il servizio oggetto dell'appalto, si riportano qui di seguito le funzioni caratteristiche dell'Assistente all'inclusione.

All'Assistente all'inclusione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento.

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata ai collaboratori scolastici.

Si tratta di un operatore qualificato che facilita la relazione dello studente con disabilità con le persone che interagiscono con lui, e in particolare:

- accompagna lo studente nei processi partecipativi coerentemente all'età evolutiva e al contesto di vita;
- partecipa alla programmazione didattico-educativa;
- partecipa alle riunioni di rete con gli operatori scolastici e socio-sanitari in vista di progetti intervento.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Inclusione Scolastica consiste in:

- interventi di assistenza qualificata finalizzati al supporto dell'autonomia fisica, relazionale, di comunicazione e apprendimento del soggetto;
- collaborazione nello svolgimento delle attività didattiche volte a favorire l'inclusione e la socializzazione nell'ambito della classe (non sostitutive dell'intervento degli insegnanti di classe e di sostegno);

- a seguito di validazione preventiva del progetto da parte del C.I.S.S. che si avvale della Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.) i cui compiti sono definiti dall'Accordo di Programma stipulato il 23.11.2023:
 - eventuali interventi di cura della persona e di fruizione dei servizi scolastici (mensa, attività sportive, laboratoriali, etc.), in collaborazione con il personale scolastico a cui competono tali mansioni (cfr. nota del M.I.U.R. 30/11/2001 n. 3390);
 - eventuali accompagnamenti ad attività scolastiche che si svolgono in sedi diverse dalla scuola (es. corsi di nuoto, stage formativi, uscite didattiche, etc.), previste nel P.E.I..

L'attività dovrà essere svolta presso gli asili nidi e le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e istituti secondari di primo e di secondo grado, situate sul territorio dei Comuni del C.I.S.S., nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico e l'orario di apertura degli asili nido.

Gli interventi, di norma, devono essere svolti nei sei giorni settimanali feriali e nella fascia oraria 7.30/16.30, con possibile estensione per esigenze particolari ed eccezionali come la possibilità di interventi continuativi, diurni e notturni, in occasione di uscite didattiche o gite.

Su richiesta da parte del C.I.S.S. del Pinerolese, il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti, residenti nei Comuni del C.I.S.S. del Pinerolese che frequentano scuole situate fuori dal territorio consortile o, se troppo oneroso, il C.I.S.S. del Pinerolo potrà avvalersi del medesimo servizio appaltato da altro Ente Gestore.

Per ciascun allievo la Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.), attribuirà un monte ore settimanale che determina un monte ore annuale sulla base di una specifica programmazione rispondente ai bisogni di assistenza socio-educativa e di frequenza degli allievi con disabilità.

L'Appaltatore dovrà:

- individuare un numero di operatori adeguato a garantire gli interventi programmati che tenga conto di tutte le variabili del servizio quali ad es.: rispetto degli orari di servizio, il

monte ore individuale, dislocazione territoriale dei plessi scolastici, continuità socio-educativa con i bambini e ragazzi disabili, etc.;

- accordarsi con le istituzioni scolastiche per definire nel dettaglio l'organizzazione degli interventi (orari, tempistiche di svolgimento del servizio, modalità di registrazione delle presenze degli operatori, rapporti con il coordinatore del servizio, rapporti con il personale docente e con la dirigenza dell'istituzione scolastica di riferimento etc.).

In caso di assenza dell'alunno e/o di frequenza discontinua dello stesso sarà compito dell'aggiudicatario verificarne le motivazioni, informando tempestivamente il Consorzio che ne valuterà la gestione tecnica ed economica, insieme al Coordinatore del servizio.

Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna.

Si richiede all'Appaltatore di individuare modalità di rilevazione della presenza in servizio degli operatori in accordo con i Dirigenti Scolastici.

Nell'ambito del monte ore annuale assegnato, sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:

- partecipazione alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), redatto dal Consiglio di classe che deve prevedere un piano di lavoro con indicazione delle figure professionali individuate, con le osservazioni sull'alunno, l'indicazione delle metodologie e degli obiettivi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali;
- partecipazione agli incontri d'équipe di rete (Scuola, Servizi Sociali e Sanitari, famiglie, etc.);
- partecipazione alle gite scolastiche ed alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le tabelle con i dati relativi agli interventi svolti nell'anno scolastico 2025-2026:

A) Prestazioni a favore di beneficiari frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado

ISTITUTO SCOLASTICO	NUMERO ALUNNI
Nido Torre Pellice	1
Istituto Comprensivo Pinerolo 1	21
Istituto Comprensivo Pinerolo 2	18
Istituto Comprensivo Pinerolo 3	11
Istituto Comprensivo Pinerolo 4	29
Istituto Comprensivo Pinerolo 5	14
Istituto Comprensivo di Airasca	8
Istituto Comprensivo di Bricherasio	13
Istituto Comprensivo di Cavour	24
Istituto Comprensivo di Luserna S.G.	15
Istituto Comprensivo di Torre Pellice	5
Istituto Comprensivo di Vigone	13
Istituto Comprensivo di Villar Perosa	15
Istituto Comprensivo di Perosa Argentina	13
Istituto Comprensivo Carmagnola II	1
Istituto Comprensivo di Bagnolo P.te	1
Istituto Comprensivo di Nichelino 3	1
Istituto Comprensivo di Chieri 3	1
Istituto Comprensivo di Bertrand Piosasco	1
I.I.S. Des Ambrois di Sestriere	1
Istituto Maria Immacolata	5
Asilo Infantile Villafranca P.te	1
Scuola Mauriziana di Torre Pellice	3
Scuola Casa degli Angeli Pinerolo	2

Scuola Infanzia Giannotti di Piossasco	1
TOTALE	218

B) Prestazioni a favore di beneficiari frequentanti la scuola secondaria di II grado

ISTITUTO SCOLASTICO	NUMERO ALUNNI
I.I.S. "M. Buniva" di Pinerolo	19
I.I.S. "I. Porro" di Pinerolo	21
I.I.S. "A. Prever" di Pinerolo e Osasco	29
Liceo "M.Curie" di Pinerolo	3
Liceo "G.F. Porporato" di Pinerolo	9
TOTALE	81

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla data del 01.09.2026 – ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

È facoltà del C.I.S.S. del Pinerolese, qualora, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, ne ricorreranno i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente Capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli importi assunti a base di gara, sotto riportati, sono stati calcolati sulla base del D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, relativo al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'Appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale il C.C.N.L. sopra indicato o, in alternativa, dichiara di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto un diverso C.C.N.L. che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Bando di gara, allegando all'offerta economica apposita dichiarazione di equivalenza.

Il prezzo stabilito quale costo orario è da considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per gli interventi indicati nel presente Capitolato, essendo stato quantificato prendendo a riferimento il D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e tenendo conto altresì dei costi relativi agli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, sia in termini di tempo lavoro che di rimborso chilometrico.

L'importo presunto del contratto è così individuato:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di Inclusione Scolastica rivolto ad alunni con disabilità per un periodo di dodici mesi	85311300-5	P	
A) Importo a base di gara				€ 1.704.598,84 (euro unmilionesettecentoquattromilacinquecentonovantotto/84)

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00 (euro zero/00)
A) + B) Importo complessivo	€ 1.704.598,84 (euro unmilionesettecentoquattromilacinquecentonovantotto/84)

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **1.549.571,11** (euro unmilione cinquecento quarantanove milacinquecento settantuno/11), calcolati con riferimento alle tabelle allegate al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro n. 30 del 14.06.2024.

L'analisi svolta per individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'Appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza relativo alle interferenze è pari a zero.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo presunto a base di gara è stato così calcolato:

DESCRIZIONE SERVIZIO	MONTE ORE ANNUALE con riferimento all'anno scolastico 2026-2027	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO – IVA esclusa
Prestazioni da svolgere a favore dei beneficiari frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado		

Prestazioni lavorative di ASSISTENTE ALL'INCLUSIONE	48.500	€ 1.167.880,00
Prestazioni lavorative di COORDINATORE	900	€ 24.444,00
Prestazioni da svolgere a favore dei beneficiari frequentanti la scuola secondaria di II grado		
Prestazioni lavorative di ASSISTENTE ALL'INCLUSIONE	20.790	€ 500.623,20
Prestazioni lavorative di COORDINATORE	429	€ 11.651,64

Il prezzo a base d'asta è così costituito:

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	QUOTA ORARIA A BASE D'ASTA (IVA esclusa)
Attività di Assistente all'Inclusione – D1	€ 24,08
Attività di Coordinatore – D3	€ 27,16

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese – derivanti da trasferimenti da parte dei Comuni deleganti l'esercizio della funzione, e con fondi appositamente trasferiti dalla Città Metropolitana di Torino.

Non verranno riconosciuti all'aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dal C.I.S.S. per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta formulata dall'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso.

Nessun altro compenso spetterà all'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l'Appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è determinato ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi l'Appaltatore carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva la revisione periodica di cui ai successivi commi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, secondo quanto disposto dall'Allegato II.2-bis "Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi", si individua il seguente sistema di ponderazione degli indici:

IR Indice retribuzioni orarie medie	Servizi Socio Assistenziali	90%
PC Prezzi al consumo	[00ST] Indice generale senza tabacchi	10%

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a:

Importo complessivo a base di gara	€ 1.704.598,84
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 340.919,77
Eventuale proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 1.704.598,84
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 340.919,77
Eventuale revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 32.728,30
Valore globale stimato	€ 4.123.765,52

Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente art. 3 sono al netto di IVA, qualora dovuta.

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, l'elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso e la competizione tra i concorrenti avverrà solo sulla base della qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara e in funzione dei criteri e dei fattori ponderali sotto indicati.

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100).

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	A – Progetto gestionale organizzativo del servizio	40	40	0	0
2	B – Organizzazione e gestione del personale	25	25	0	0
3	C – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali	14	14	0	0
4	D – Gestione delle emergenze e flessibilità organizzativa	10	10	0	0
5	E – Proposte innovative e migliorative del servizio	10	10	0	0
6	F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 196/2006	1	0	0	1
	Totale	100	99	0	1

I criteri di natura qualitativa A, B, C, D e E relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente; non verranno considerate relazioni semplicemente teoriche e descrittive di metodologie che non apportano alcun valore aggiunto.

Elemento qualitativo A – Progetto gestionale organizzativo del servizio – max punti 40

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che individuino:

- modalità operative che favoriscano la partecipazione dell'alunno con disabilità nel contesto scolastico e facilitino la relazione con i compagni, gli insegnanti e i vari soggetti presenti nel contesto scolastico;
- modalità operative che perseguano l'adesione ed il consenso al progetto dell'alunno con disabilità e dei suoi riferimenti familiari e consentano il miglioramento del grado di coinvolgimento delle famiglie, in termini di comunicazione con le stesse e restituzione delle esperienze acquisite;
- modalità operative volte a promuovere l'autonomia degli alunni interessati nel rispetto di quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato

Elemento qualitativo B – Organizzazione e gestione del personale – max punti 25

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- definiscano idonee strategie di tempestiva ed efficiente sostituzione del personale assente;
- individuino strategie e procedure idonee a ridurre i disagi degli allievi in caso di avvicendamento del personale;
- individuino modalità efficaci per l'inserimento e l'affiancamento del nuovo personale;
- indichino adeguate modalità di raccordo tra il Coordinatore ed il referente individuato dal C.I.S.S. del Pinerolese con riferimento sia al corretto espletamento del servizio, sia alla comunicazione tempestiva di eventuali problematiche riscontrate dagli operatori durante il loro intervento.

Elemento qualitativo C – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali – max punti 14

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che propongano soluzioni atte a far emergere come la conoscenza del territorio abbia orientato il modello organizzativo proposto.

Elemento qualitativo D – Gestione delle emergenze e flessibilità organizzativa – max punti 10

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- indichino nel dettaglio le modalità di intervento flessibile in relazione agli eventuali cambiamenti del servizio;

- forniscano indicazioni precise dei processi atti ad assicurare in maniera tempestiva la regolarità del servizio.

Elemento qualitativo E – Proposte innovative e migliorative del servizio – max punti 10

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- indichino nel dettaglio le eventuali risorse strumentali (attrezzature tecniche, materiali di comunicazione, etc.) e umane che si intendono impiegare e gli eventuali servizi che si intendono erogare – con costi interamente a proprio carico, certificati con dichiarazione scritta a firma del legale rappresentante o suo procuratore – al fine del miglioramento del servizio;
- costituiscano un valore aggiunto in una logica di ottimizzazione delle risorse e di sinergie;
- forniscano indicazioni precise di caratteristiche, tempi, modalità di attuazione e risorse da mettere in campo per la concreta realizzazione delle proposte migliorative e innovative.

Si precisa che la Commissione terrà conto **esclusivamente** degli elementi che rappresentano reali miglioramenti delle prestazioni, che siano concretamente realizzabili e in linea con gli obiettivi di efficacia ed efficienza, garantendo nel contempo una buona qualità delle stesse.

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo

grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;
 - Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Sufficiente – 0,60;
 - Non pienamente sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;
 - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda l’elemento tabellare F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 198/2006, il punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità:

FATTISPECIE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
-------------	----------------------

Possesso della certificazione della parità di genere	1,00
Non possesso della certificazione della parità di genere	0,00

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio consortile.

ART. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- f) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso il C.I.S.S. del Pinerolese e l'Appaltatore sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che il C.I.S.S. del Pinerolese e l'Appaltatore avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal C.I.S.S. del Pinerolese e dall'Appaltatore medesimi.

ART. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Progetto del Servizio;
- b) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

- c) l'offerta economica dell'Appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
- d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- e) in caso di subappalto e/o avalimento, la relativa documentazione specifica.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n.36/2023.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7 del presente Capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto, provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal C.I.S.S. del Pinerolese per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore non adempia, il C.I.S.S. del Pinerolese ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. del Pinerolese, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto potrà essere modificato per le seguenti esigenze:

- a) qualora cambino le condizioni psicofisiche dei beneficiari in carico;
- b) quando siano necessari interventi d'urgenza ovvero intervengano eventi particolari o progettualità innovative, anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto;
- c) qualora si verificano variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare i Servizi appaltati, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore;
- d) qualora sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente al C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

All'Appaltatore sarà riconosciuto e liquidato l'importo mensile delle ore lavorate da ciascun operatore; tali ore saranno liquidate solo dopo la verifica da parte del Consorzio.

L'Appaltatore provvederà mensilmente ad emettere la richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate direttamente al C.I.S.S. del Pinerolese.

I pagamenti a carico del C.I.S.S. del Pinerolese verranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro i termini fissati in contratto e decorrenti dalla registrazione della stessa fattura, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente Capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa del C.I.S.S. del Pinerolese e secondo le norme in vigore per la Pubblica Amministrazione (DURC, etc.).

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alla fattura mensile riportante l'indicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara), una scheda riepilogativa delle presenze complessive del mese, sulla base del modello che verrà fornito dal Consorzio.

Il C.I.S.S. del Pinerolese provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'Appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al C.I.S.S. del Pinerolese, Sede legale – Pinerolo (TO) – Via Cesare Battisti n. 6, 10064 - P.IVA e C.F. 07329610013.

In conformità all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il C.I.S.S. del Pinerolese trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il C.I.S.S. del Pinerolese ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Il C.I.S.S. del Pinerolese evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere al C.I.S.S. del Pinerolese medesimo, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato.

Il C.I.S.S. del Pinerolese, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

L’attività di verifica e controllo, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.I.S.S. del Pinerolese lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o da un suo assistente ai quali dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

Il C.I.S.S. del Pinerolese, inoltre, può richiedere all'Appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, il C.I.S.S. del Pinerolese prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. Si applica quanto previsto in merito dall’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al C.I.S.S. del Pinerolese, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al C.I.S.S. del Pinerolese qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per il C.I.S.S. del Pinerolese, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente

la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il C.I.S.S. del Pinerolese può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Il C.I.S.S. del Pinerolese non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare.

ART. 17 – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Nelle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. del Pinerolese procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette al C.I.S.S. del Pinerolese la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) il C.I.S.S. del Pinerolese verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento

del saldo del contratto di subappalto, il C.I.S.S. del Pinerolese accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal C.I.S.S. del Pinerolese per i controlli di competenza.

L'Appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. del Pinerolese le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Il C.I.S.S. del Pinerolese controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'Appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. del Pinerolese i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e

assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

L'Appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto. Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra il C.I.S.S. del Pinerolese ed il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore riconosce l'estraneità del C.I.S.S. del Pinerolese a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'Appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.

I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati dal vigente contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure da un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del C.I.S.S. del Pinerolese per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

L'Appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il C.I.S.S. del Pinerolese segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto in base ai precedenti affidamenti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e mantenendone inalterati il

livello giuridico ed economico, garantendo in tal modo altresì la stabilità di relazione educativa con i beneficiari del servizio.

All'Appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

ART. 21 – SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a tenere in massimo ordine la documentazione e i registri richiesti.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

In particolare l'Appaltatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà far pervenire al C.I.S.S. del Pinerolese, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- copia aggiornata della visura CCIAA;

- dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del C.I.S.S. del Pinerolese.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Il C.I.S.S. del Pinerolese non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal C.I.S.S. del Pinerolese medesimo. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 23 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore è responsabile verso il C.I.S.S. del Pinerolese del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio medesimo, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

L'Appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dei Servizi, intendendosi il C.I.S.S. del Pinerolese ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L'Appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il C.I.S.S. del Pinerolese e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A copertura dei danni di cui l'Appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dai successivi commi del presente articolo.

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'Appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00

- per danni a cose € 1.550.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.500.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

L'Appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. del Pinerolese da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto d'appalto e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte del C.I.S.S. del Pinerolese. Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

L'Appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. del Pinerolese da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 24 – PENALI

L'Appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo

il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il C.I.S.S. del Pinerolese, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'Appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità pecuniarie da applicarsi da parte del C.I.S.S. del Pinerolese, in misura variabile da un minimo del 5 % ad un massimo del 20 % della somma da corrispondere all'Appaltatore come compenso globale mensile.

All'Appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

Le penalità di cui sopra sono cumulabili.

Le infrazioni potranno essere accertate dal C.I.S.S. del Pinerolese mediante il proprio personale dipendente. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà, entro 5 giorni dall'accertamento, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno esaminate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e se non saranno presentate entro il termine di cui sopra del presente articolo, il C.I.S.S. del Pinerolese avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite dai precedenti commi.

L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;

- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del conto finale;
- dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, sotto penna della risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa del C.I.S.S. del Pinerolese nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del C.I.S.S. del Pinerolese di dichiarare la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, il C.I.S.S. del Pinerolese procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal C.I.S.S. del Pinerolese;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal C.I.S.S. del Pinerolese presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al C.I.S.S. del Pinerolese medesimo, come previsto all'art. 14 del presente Capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente Capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il C.I.S.S. del Pinerolese non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

In ognuna delle ipotesi previste al precedente comma del presente articolo, il C.I.S.S. del Pinerolese non liquiderà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata o comunque mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il C.I.S.S. del Pinerolese, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto del C.I.S.S. del Pinerolese al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

La risoluzione del contratto è dichiarata dal C.I.S.S. del Pinerolese mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti al C.I.S.S. del Pinerolese a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Nel caso di risoluzione il C.I.S.S. del Pinerolese potrà disporre la continuazione provvisoria dei Servizi in economia ovvero anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio, avvalendosi di tutto il materiale di pertinenza dell'Appaltatore, il cui utilizzo è esplicitamente consentito dall'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 26 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra il C.I.S.S. del Pinerolese e l'Appaltatore, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto, saranno definite dall'Autorità giudiziaria del Foro competente di Torino.

ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il C.I.S.S. del Pinerolese, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al C.I.S.S. del Pinerolese”.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese ed alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il C.I.S.S. del Pinerolese verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il C.I.S.S. del Pinerolese e l'Appaltatore stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica al C.I.S.S. del Pinerolese gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti,

dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al C.I.S.S. del Pinerolese ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 30 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente Capitolato, nonché dell'offerta tecnica presentata, per il C.I.S.S. del Pinerolese il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 31 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'Appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'Appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, il C.I.S.S. del Pinerolese ha facoltà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente immediatamente successivo nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso. Il C.I.S.S. del Pinerolese procederà inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate al C.I.S.S. del Pinerolese prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l'Appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dal C.I.S.S. del Pinerolese o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), il C.I.S.S. del Pinerolese medesimo procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 33 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dal C.I.S.S. del Pinerolese, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), visibile sul sito istituzionale www.cisspinerolo.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del C.I.S.S. del Pinerolese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso C.I.S.S. del Pinerolese nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il C.I.S.S. del Pinerolese, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 l'Appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà. L'Appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- a) l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'Appaltatore non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- c) l'Appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. del Pinerolese entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale;
- d) l'Appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- e) l'autorizzazione al trattamento sarà limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;

- f) l'Appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
- g) la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. del Pinerolese e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- h) ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

ART. 35 – ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL C.I.S.S. DEL PINEROLESE

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese. L'Appaltatore, inoltre, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, ai beneficiari, al C.I.S.S. del Pinerolese o a terzi in genere.

L'Appaltatore dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all'espletamento dei servizi in oggetto, lasciando sollevato il C.I.S.S. del Pinerolese da qualunque pretesa fatta valere da terzi.

ART. 36 – SCIOPERO

L'Appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 37 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio – ai sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) – presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

ART. 38 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il C.I.S.S. del Pinerolese.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

ART. 39 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

L'Appaltatore, nel partecipare alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

ART. 40 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La Responsabile Unica del Progetto, a norma dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Monique Jourdan.

ART. 41 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari degli interventi i bambini, gli alunni e gli studenti, residenti nel territorio dei Comuni di cui al precedente articolo 1 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido, con disabilità, o con esigenze educative speciali, tali da richiedere il servizio per l'inserimento nel contesto scolastico, a seguito di validazione da parte della Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (di cui all'art. 42 del presente Capitolato) che valuta le richieste delle scuole ed i progetti dei singoli bambini/alunni/studenti.

ART. 42 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il C.I.S.S. del Pinerolese accoglie le richieste e i progetti di attivazione del servizio presentate dalle scuole.

I progetti vengono valutati dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.), presieduta dal C.I.S.S. del Pinerolese e composta da rappresentanti dei seguenti Enti:

- C.I.S.S. del Pinerolese;
- Comuni;
- A.S.L. TO3 - Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'età evolutiva;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Città Metropolitana di Torino – Servizio Istruzione.

È inoltre prevista la partecipazione del Coordinatore dell'Appaltatore.

La Commissione T.I.M. ha il compito di accogliere e valutare le richieste di intervento del Servizio per l'Inclusione Scolastica, di definire il monte ore settimanale per ciascun alunno con disabilità sulla base dei bisogni evidenziati nei progetti.

Dopo la valutazione di tutte le richieste il C.I.S.S. del Pinerolese comunica al Coordinatore dell'Appaltatore il monte ore settimanale previsto per ogni alunno con disabilità. L'avvio del servizio deve essere garantito dall'impresa aggiudicataria dalla data di inizio dell'anno scolastico. Ogni modifica degli interventi, sospensione, chiusura o altro verrà valutata dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare.

ART. 43 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO IL CONSORZIO

Presso l'Appaltatore dovrà essere mantenuta e, costantemente aggiornata, la documentazione relativa agli alunni, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- predisporre una scheda per ogni alunno, sulla quale gli operatori addetti sono tenuti a registrare l'orario, l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro; alla conclusione dell'appalto l'impresa dovrà consegnare le cartelle individuali al C.I.S.S. del Pinerolese;
- rendicontare, con cadenza mensile, le ore svolte per ogni minore e ragazzo in carico, suddivise per Comune di residenza e per ordine di scuola e strutture educative e indicando la tipologia dell'intervento (ore assistenza, riunioni, gite, uscite didattiche);

- al termine dell'anno scolastico, presentare una relazione scritta con la descrizione:
 - degli interventi effettuati in favore di ogni alunno con disabilità seguito;
 - dell'attività svolta nel corso della gestione del servizio, evidenziando eventuali criticità, proposte e indicazioni di sviluppo.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere eventuali altri dati di attività e relazioni specifiche, qualora richiesti dal C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 44 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto ricompresi nei costi unitari, gli oneri relativi a:

- la messa a disposizione, in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento del servizio, di personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 44 del Capitolato;
- la tempestiva sostituzione del personale;
- ore di compresenza del personale, dovute a passaggi di consegne e conoscenza del beneficiario;
- la segnalazione al C.I.S.S. del Pinerolese di ogni nuova assunzione, allegando il relativo *curriculum*;
- il coordinamento del servizio;
- l'aggiornamento e la formazione del personale, la supervisione e la partecipazione ad iniziative di formazione anche promosse dal Consorzio;
- costi relativi agli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, sia in termini di tempo lavoro che di rimborso chilometrico;
- automezzi in dotazione al soggetto aggiudicatario per il trasporto dei beneficiari o, in subordine, il rimborso del costo del carburante ai dipendenti nel caso di trasporto dei beneficiari con proprio automezzo; in tal caso deve essere garantita adeguata copertura assicurativa Kasko. Tali interventi devono essere preventivamente autorizzati dal C.I.S.S. del Pinerolese e si riferiscono a specifiche attività connesse alle attività scolastiche;
- costi delle polizze assicurative;
- ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione del servizio (a titolo esemplificativo: fornitura di strumentazione necessaria a garantire la corretta modalità di espletamento/rendicontazione/monitoraggio del servizio e la rilevazione/registrazione degli interventi).

L'Appaltatore si impegna a munire il personale incaricato delle prestazioni di documento atto al riconoscimento.

L'Appaltatore del servizio si impegna ad applicare tutte le prescrizioni di legge riguardanti la propria attività.

Inoltre è in capo all'aggiudicatario la responsabilità, in solido con la Scuola, relativamente alla custodia degli allievi e studenti limitatamente alle ore in cui sono affiancati dagli operatori e nelle attività didattiche che si svolgono all'esterno delle scuole, anche in relazione ad eventuali tragitti necessari per il raggiungimento delle sedi delle attività.

ART. 45 – REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

L'attività di inclusione scolastica dovrà essere svolta da personale in possesso del seguente titolo di studio e requisito di esperienza:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentata di almeno due anni nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti con disabilità in ambito scolastico.

A tali operatori verrà riconosciuto il costo orario unitario di cui al precedente articolo 4.

È ammesso altresì – per motivate esigenze di carattere organizzativo e derivanti dagli obblighi di riassorbimento del personale degli appaltatori uscenti, in attesa di una chiara definizione della normativa inerente alla figura dell'ASACOM (Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione) – l'impiego su casi a maggior valenza assistenziale – fino a un massimo di copertura del 13% del monte ore complessivamente previsto per la figura di Assistente all'Inclusione – di personale in possesso dei seguenti titoli:

- Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 46-5662 del 25 marzo 2002 "Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario", ed in particolare in possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Operatore socio sanitario" conseguito dopo il

superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte e almeno due anni di esperienza documentata nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico;

- Licenza di scuola secondaria di primo grado e almeno due anni di esperienza documentata nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico.

A tali operatori, qualora effettivamente impiegati nel servizio, verrà riconosciuto un costo orario unitario onnicomprensivo pari a € 23,39 (IVA esclusa) – O.S.S. (C2).

L'Appaltatore dovrà fornire i nominativi degli operatori, il loro curriculum e le rispettive qualifiche prima dell'avvio del servizio. Qualsiasi successiva variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al C.I.S.S. del Pinerolese.

Gli operatori dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- b) certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio;

Inoltre gli operatori non dovranno aver subito:

- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
- condanne ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà, a proprio esclusivo carico e in orari extra servizio, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento (comprese quelle inerenti la sicurezza sul lavoro) e di supervisione, come indicato all'art. 44. Il Consorzio si riserva di offrire al soggetto

aggiudicatario eventuali opportunità di formazione; in caso di adesione il monte ore derivante da tale partecipazione sarà a carico del soggetto aggiudicatario.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi formativi che potrebbe organizzare, personale del Consorzio, previo accordo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore a incontri di coordinamento locali e l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la presenza.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire in modo continuativo il servizio richiesto, assicurando attraverso l'attività di coordinamento la sostituzione, nel tempo minimo necessario, degli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con bambini e ragazzi con disabilità, l'Appaltatore è comunque tenuto, nella selezione del personale, a verificare con le modalità che riterrà opportune, il possesso delle seguenti capacità:

- attitudine e motivazione al contatto ed al sostegno di chi si trova in condizione di disabilità e/o disagio sociale;
- spirito di osservazione e di accompagnamento all'emersione dei desideri, anche non espressi;
- capacità di lavorare in équipe e con i servizi in rete;
- capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell'alunno;
- flessibilità nella gestione di eventuali criticità.

ART. 46 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

L'Appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di continuità e diminuzione, se non preventivamente autorizzata.

L'Appaltatore dovrà comunicare prima dell'avvio dell'appalto i nominativi, il curriculum, le qualifiche del personale impiegato. L'Appaltatore è altresì tenuto a segnalare tempestivamente

per iscritto la sostituzione definitiva o la nuova assunzione di operatori, allegando il relativo curriculum contenente i titoli professionali e l'esperienza formativa.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori.

L'Appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà il C.I.S.S. del Pinerolese da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

ART. 47 – COORDINATORE

L'Appaltatore è tenuto all'individuazione della figura di un Coordinatore referente per il servizio, per l'organizzazione delle attività.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso dello specifico titolo di studio di Educatore Professionale come previsto dalla vigente normativa;
- esperienza, almeno quinquennale, nell'organizzazione del lavoro di servizi educativi assistenziali identici a quelli di cui al presente Capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati.

Al Coordinatore competono le seguenti attribuzioni:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- organizzare gli interventi, assicurando un buon livello di integrazione con i Servizi scolastici;
- monitorare le eventuali criticità;
- gestire e controllare il personale (mansioni, presenze, assenze, sostituzioni, affiancamenti, etc.);
- organizzare con tempestività le sostituzioni del personale assente, a seconda delle esigenze di ogni progetto individuale;
- mantenere i collegamenti con il Referente del C.I.S.S. del Pinerolese;
- segnalare preventivamente eventuali variazioni del personale in servizio;

- evidenziare l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- inviare la documentazione richiesta dal C.I.S.S. del Pinerolese, curandone il tempestivo inoltro, in particolare la rendicontazione mensile delle ore effettuate;
- garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante.

Il C.I.S.S. del Pinerolese nominerà un proprio Referente con il compito di relazionarsi con l'Appaltatore, controllare e verificare l'attuazione del progetto presentato e la realizzazione degli interventi.

Il Referente individuato dall'Appaltatore e quello del C.I.S.S. del Pinerolese dovranno operare sinergicamente per la programmazione e la gestione integrata.

Il Coordinatore dell'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità telefonica durante l'intero orario di esecuzione del servizio.

ART. 48 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Al personale dell'Appaltatore è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte dei famigliari dei minori in carico; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del C.I.S.S. del Pinerolese, di allontanamento immediato del personale.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dall'Appaltatore, l'Ente potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia del bambino affidato.

Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento del regolamento dell'Istituto presso il quale opera, nonché a rispettare i reciproci ruoli e compiti, la puntualità, l'orario di servizio in entrata ed in uscita della scuola, sulla base delle esigenze degli alunni.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- a) rapportarsi con i minori e ragazzi con disabilità rispettando la privacy, la personalità, nonché il patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio, rilevando eventuali elementi che richiedano la rimodulazione della progettazione individuale;
- c) comprendere le esigenze e le aspettative dei minori e ragazzi con disabilità, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti; conoscenza della CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa);
- d) dare attuazione al P.E.I. per la parte di propria competenza, così come previsto e definito per ciascun bambino, allievo e studente, con particolare attenzione alla responsabilità individuale dell'operatore rispetto alla custodia dell'allievo o studente;
- e) rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento; gli operatori sono autorizzati a discutere le problematiche individuali unicamente con il personale docente, gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale;
- f) garantire il rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016;
- g) garantire il passaggio dell'informazione sui progetti individuali, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione".

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

ART. 49 – MODALITA' DELLE SOSTITUZIONI

L'Appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli

operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore al servizio sociale con cui si opera in équipe e ai beneficiari interessati dagli interventi, fatta salva una precedente conoscenza del beneficiario da parte dell'operatore incaricato della sostituzione.

Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese.

È responsabilità dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ai beneficiari interessati la sostituzione degli operatori con le modalità concordate di volta in volta con il Referente del C.I.S.S. del Pinerolese.